

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**ai sensi ed in esecuzione dell’ordinanza numero n. 979/2026 emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta *Quater*,
nel procedimento recante R.G. n. 669/2026, proposto dalla Società Faloria s.p.a.
contro il Ministero del Turismo ed altri**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta
Quater, con ordinanza 12 febbraio 2026, n. 979 - in accoglimento dell’istanza di
integrazione del contraddittorio proposta dalla società ricorrente Faloria – ha disposto
quanto segue:**

*“Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica
l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e
tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4
e 49, co. 3 cod. proc. amm.:*

- a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della
Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito
web istituzionale del Ministero del turismo – che all’uopo dovrà fornire la massima
collaborazione – un avviso dal quale risulti:*
 - i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del
ricorso;*
 - ii) la denominazione della ricorrente e l’indicazione delle parti intime;*
 - iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
 - iv) l’indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a
contributo in relazione ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e individuati
nell’allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”);*
 - v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate;*
 - vi) l’indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;*
- b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà
depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto
avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino
alla definizione del presente giudizio”.*

**Pertanto, in ottemperanza a tale ordinanza, si procede alla comunicazione del presente
avviso con indicazione dei n. 6 elementi sopra indicati (I-VI) dal TAR nella richiamata
ordinanza, con la medesima numerazione indicata nello stesso**

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

*

I. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Quarta *Quater*, R.G. 669/2026

*

II. Denominazione del ricorrente e indicazione delle parti intime:

II.a. Ricorrente: Faloria s.p.a. con sede in Cortina D'Ampezzo, in Via Ria De Zeto n. 10, C.F. e P.IVA 00083410258, in persona del legale rappresentante, munito dei relativi poteri, sig. Alessandro Menardi, nato a Cortina D'Ampezzo il 23 ottobre 1964, residente in Cortina D'Ampezzo in Via San Francesco 4, (C.F. MNR LSN 64R23 A266H).

La Società Faloria ha presentato la domanda di partecipazione in relazione all'Avviso Pubblico del Ministero del Turismo, prot. n. 0015791/2024, che, nel contesto del “*Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale*”, intende sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Nel presente giudizio, la Società Faloria è rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Campoccia (C.F. CMP SFN 60R29 C957Z, pec stefanocampoccia@pec.ordineavvocatitreviso.it) e prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E 20 H501I – pec avv.enrico.lubrano@pec.it), ed è elettivamente domiciliata presso il secondo di essi, fisicamente presso il Suo Studio sito in Via Flaminia n. 79 (RM) e digitalmente presso l'indirizzo pec avv.enrico.lubrano@pec.it

II.b. Parti intime:

- Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore* in carica;
- Ministero del Turismo - Segretariato Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, presso il Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Tofana s.r.l., C.F. e P.IVA 01089670259, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Mamma Rosa Funivie S.r.l., C.F. e P.IVA 00208970699, in persona del legale rappresentante pro tempore;

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

- Funivie Seggiovie San Martino S.r.l., C.F. e P.IVA 00180180226, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Prato Nevoso s.p.a., S.r.l., C.F. e P.IVA 03544980042, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo nel settore “Alpi” e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 27 in graduatoria finale);
- tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 28 in graduatoria finale);
- tutti i soggetti che hanno partecipato alla relativa procedura e che sono stati collocati in graduatoria in posizione di ammissione della richiesta, ma in posizione non utile per ottenere il contributo (dalla posizione n. 29 alla n. 199 in graduatoria finale);
- i soggetti che hanno partecipato all’Avviso Pubblico in questione.

*

III. Estremi dei provvedimenti impugnati:

Ricorso proposto per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell’efficacia del Decreto di approvazione della graduatoria con richiesta di riesame ed, in via subordinata, con richiesta di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.:

- A. della graduatoria (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 264763), relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento emanata dal Ministero del Turismo in data 20 novembre 2025 (di rettifica della precedente graduatoria in data 19 novembre 2025, anch'essa oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), nella quale le posizioni di pari merito sono state definite con sorteggio, non previsto quale modalità di scelta di soggetti in parità di punteggio dall’Avviso Pubblico del 3 giugno 2024, e previsto quale criterio di definizione delle posizioni di pari merito soltanto con atto in data 14 novembre 2025 (anche esso oggetto della presente impugnazione a titolo meramente cautelativo), divenuto lesivo soltanto con la materiale effettuazione del sorteggio avvenuto in data 18 novembre 2025 e poi indicata nella graduatoria in data 20 novembre 2025;
- B. del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27 novembre 2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), con il quale il Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, ha indicato i soggetti partecipanti ai quali risulta essere stato concesso il contributo (fino alla posizione di graduatoria n. 28) e tra i quali non risulta essere inclusa la Società

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

Faloria S.P.A., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ad esso, tra cui:

- B.1.** l'Avviso Pubblico relativo agli Impianti di risalita (Prot. n. 0015791) per l'anno 2024, emanato dal Segretariato Generale in data 3 giugno 2024, nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di punteggi "secchi" (10 o 20 punti), anziché punteggi variabili ("fino a" 10 o 20 punti) e nella parte in cui non ha previsto alcun criterio di definizione della posizione in graduatoria in caso di parità fra due o più soggetti (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l'approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);
- B.2.** l'Avviso del 14 novembre 2025 (prot. DG Valorizzazione – REG_GEN – 262568), con il quale il Ministero ha disposto un sorteggio volto a determinare l'ordine delle valutazioni per le numerose posizioni di pari merito in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall'Avviso Pubblico del 6 giugno 2024, quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio (atto oggetto di impugnazione come atto presupposto, avendo assunto rilevanza lesiva soltanto con l'approvazione del Decreto di approvazione della graduatoria);
- C.** del diniego tacito (formatosi in data 11 gennaio 2026) in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente, anche tramite ANEF in qualità di mandataria di più imprese tra cui la Società Faloria S.P.A.

*

IV. Indicazione dei controinteressati:

Come indicato dall'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Quarta *Quater*, "*devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il contributo")*".

*

V. Sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate:

La Società ricorrente ha preso parte alla procedura indetta dal Ministero del Turismo con Avviso pubblico prot. n. 0015791/2024 che, nel contesto del "*Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale*", intende sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

In data 14 novembre 2025, con provvedimento prot. DG Valorizzazione – REG_GEN - 262568, il Ministero ha pubblicato un Avviso finalizzato all'effettuazione di un sorteggio volto a determinare l'ordine delle posizioni in caso di parità in graduatoria, nonostante tale sorteggio non fosse stato previsto dall'Avviso Pubblico del 6 giugno 2024 quale criterio rilevante ai fini della determinazione del punteggio.

In data 19 novembre 2025, il Ministero del Turismo, a seguito del sorteggio, ha pubblicato, con Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN – 264380, una prima graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e non ammessi alla gara dalla quale risultava che la Società Faloria S.P.A. fosse in posizione n. 56.

In data 20 novembre 2025, il Ministero del Turismo ha rettificato la precedente graduatoria (emanata in data 19 novembre 2025), con Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN – 264763, una seconda graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi alla gara, dalla quale risultava che la Società Faloria S.P.A. fosse in posizione n. 100.

In data 27 novembre 2025, il Ministero del Turismo ed in particolare la Direzione Generale (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), ha emanato il decreto di approvazione della seconda graduatoria, nel quale sono stati indicati i soggetti ammessi a ricevere effettivamente il finanziamento, fino alla posizione n. 28 compresa, per l'effetto di una precedente riduzione del finanziamento complessivo, da circa 229 milioni a circa 162 milioni, indicata nel medesimo atto, ma senza riferimento ad uno specifico provvedimento con il quale sarebbe stata disposta.

In data 12 dicembre 2025, la Società ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti indirizzata allo stesso Ministero che, tuttavia, non ha mai fornito alcun tipo di riscontro, determinando così un diniego tacito, che si è concretamente determinato in data 11 gennaio 2026 e che costituisce anch'esso oggetto della impugnazione.

V.A. Sintesi dei motivi di impugnazione.

Nello specifico, la Società Faloria ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

“A. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ SOSTANZIALE: palese violazione degli artt. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e 97 Cost. (buon andamento e imparzialità), nonché dei principi sanciti dagli art. 1 (efficacia ed efficienza), 3 (obbligo di istruttoria specifica) e 22 (trasparenza e accesso) della legge n. 241/1990.

I. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

1. *Illegittimità del diniego tacito formatosi (in data 11 gennaio 2026) a seguito di istanza di accesso agli atti depositata presso il Ministero del Turismo in data 12 dicembre 2025 dalla Società ricorrente insieme ad ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto), in qualità di mandataria di alcune Imprese partecipanti alla procedura tra cui la Società Faloria S.P.A.: violazione del diritto di accesso sancito dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché del principio di pubblicità e trasparenza (legge n. 241/1990) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).*
2. *Richiesta di emanazione di un ordine istruttorio all'Amministrazione con deposito di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto (necessaria anche al fine di comprendere come sia maturato il punteggio di n. 60 punti attribuito alla società ricorrente e dalla stessa "immaginato" in n. 50 punti per il Criterio A ed il n. 10 punti per il Criterio B).*

II. PROFILI DI ILLEGITTIMITA' GENERALE DELL'INTERA PROCEDURA.

1. *Illegittimità dell'Avviso (bando, oggetto della presente impugnazione come atto presupposto) nella previsione di punteggi "fissi-forfetari" per le varie valutazioni (ad esempio, punti nn. 5 o 10 o 20 o 30 per i vari livelli) a seconda dei livelli di valutazione forfetaria dei vari Progetti, anziché di punteggi "variabili-specifici" (ad esempio, punti fino a 5 o fino a 10 o fino a 20 o fino a 30 per i vari livelli), che avrebbero consentito alla Commissione di svolgere una istruttoria ed una valutazione specifica dei singoli Progetti (e non ultra-forfetaria, come è avvenuto) e di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli fissi previsti a seconda dell'effettivo livello dei singoli progetti; tali valutazioni specifiche avrebbero, peraltro, determinato una graduatoria finale "fisiologica", molto più articolata, e non la irragionevole e "patologica" graduatoria finale "a blocchi", con tutte le Società a pari merito, rispettivamente con n. 100 punti (posizione n. 1), n. 90 punti (posizioni nn. 2-3), n. 82 punti (posizioni nn. 4-5), n. 80 punti (posizioni nn. 6-7), n. 72 (posizione n. 8), n. 70 punti (posizioni nn. 9-23), n. 65 punti (posizioni nn. 24-28, ultima ammessa al finanziamento), n. 62 punti (n. 29) e n. 60 punti (posizioni nn. 30-101, tra le quali la ricorrente, in posizione n. 100).*
2. *Illegittimità dell'art. 13 dell'Avviso, laddove lo stesso non aveva irragionevolmente previsto un criterio per differenziare le posizioni in caso di parità in graduatoria; illegittimità della successiva previsione del criterio del sorteggio per definire le posizioni in caso di parità di punteggio, anche a n. 60 punti (dalla n. 30 alla n. 101, ovvero n. 71 Società tutte a n. 60 punti), criterio previsto solo con atto in data 14 novembre 2025 (divenuto lesivo solo con la successiva applicazione del sorteggio, in esito al quale la Società ricorrente è stata collocata al posto n. 100 in graduatoria, ed oggetto della presente impugnazione come atto presupposto).*
3. *Illegittimità del provvedimento (non reso noto in alcun atto ufficiale), con il quale l'iniziale stanziamento di circa 229 milioni previsto dall'Avviso è stato sottoposto ad un*

“taglio” di circa 68 milioni (irragionevole, immotivato ed ingiustificato ed in violazione dell’art. 13 dell’Avviso, che prevedeva l’attribuzione del finanziamento fino all’esaurimento delle risorse), con conseguente riduzione del finanziamento complessivo a circa 162 milioni e, quindi, con conseguente ammissione al finanziamento soltanto fino alla posizione n. 28 in graduatoria (per quanto attiene al “settore Alpi”, per il quale ha partecipato la ricorrente), con esclusione del finanziamento per la società collocatasi al posto n. 29 e per tutte le società collocate a pari merito (con punti n. 60) nella posizione immediatamente successiva, poi collocate per sorteggio nelle posizioni da n. 30 a n. 101 (tra le quali la ricorrente, collocata in posizione n. 100).

III. PROFILI RELATIVI ALLE VALUTAZIONI TECNICHE: ILLEGITTIMITÀ NELLA VALUTAZIONE TECNICA E NELLA RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ALLA SOCIETÀ RICORRENTE.

1. Illegittimità del punteggio attribuito alla Società ricorrente nella valutazione del Criterio B (“Cantierabilità”), pari a n. 10 punti riconosciuti, anziché pari a n. 30 punti o almeno 20 punti (alla stessa effettivamente spettanti), con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 20 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 80 punti (ovvero in posizione tra n. 2 e 6, utile per la concessione del contributo), o almeno di ulteriori n. 10 punti, che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 70 punti (ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 7 a n. 23, tutte ammesse al finanziamento).

2. Illegittimità della mancata attribuzione dei punteggi premiali, pari ad almeno n. 2 punti (alla stessa effettivamente spettanti), anziché pari a n. 0 punti riconosciuti, con conseguente mancata attribuzione di ulteriori n. 2 punti (che le avrebbero consentito di collocarsi a n. 62 punti, ovvero a pari merito nelle posizioni di graduatoria da n. 29 a n. 30, che sarebbero state ammesse al finanziamento, nel caso di mancata emanazione del taglio al finanziamento generale indicato al par. II.3).

B. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI RIESAME E, IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 55.10. CPA”.

V.B. Sintesi delle domande formulate:

La Società Faloria ha, quindi, proposto ricorso al TAR del Lazio, al fine di chiedere l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell’efficacia del Decreto di approvazione della graduatoria con richiesta di riesame ed, in via subordinata, con richiesta di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a, degli atti inerenti al procedimento in questione ovvero di tutti i provvedimenti impugnati

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

sopra analiticamente indicati al par. III, nonché l'accertamento del titolo della Società Faloria ad ottenere l'intero contributo (euro 2.153.000,00) e la relativa condanna del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso, nonché la condanna dell'Amministrazione ad un *facere* consistente nel riesame dei punteggi, con particolare riferimento alla posizione della Società Faloria S.P.A. e nell'ostensione della documentazione richiamata nell'istanza di accesso.

*

VI. Indicazione del numero e del contenuto della ordinanza:

Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta Quater, del 12 febbraio 2026, n. 979, emanata nel procedimento recante R.G. n. 669/2026.

La suddetta ordinanza ha accolto la domanda cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., proposta dalla Società Faloria e, per l'effetto, ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, disponendo, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio mediante notifica per pubblici proclami.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, accedendo al seguente link ed indicando n. di registro generale del giudizio (r.g. n. 669) ed il relativo anno (2026) (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ricorsi-tar-roma?p_p_id=it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppealsWebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppealsWebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz_javax.portlet.action=%2Fappeals%2Fdetail&p_auth=bVs7JMvV).

* * *

Si allegano:

- il testo integrale del ricorso introduttivo in originale informatico sottoscritto digitalmente;
- la procura alle liti;
- l'ordinanza numero n. 979/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta *Quater*, pubblicata in data 12 febbraio 2026, in originale informatico.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza numero n. 979/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 – +39063202562 – 3223249 – 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it – www.studiolubrano.it

Quater, pubblicata in data 12 febbraio 2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 26 febbraio 2026

(avv. Stefano Campoccia)

(prof. avv. Enrico Lubrano)